



COMUNE DI OSIO SOPRA

Provincia di Bergamo

P.za Garibaldi, 1 – 24040 OSIO SOPRA – Tel. 035/500121 – Fax. 035/501628

<http://www.comune.osiosopra.bg.it> - E-mail: utc@comune.osiosopra.bg.it

Cod. Fisc. 00240870162

UFFICIO TECNICO

Ordinanza n° 1/2024

Prot. 6349

Osio Sopra, li 21 giugno 2024

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) – ANNO 2024

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzare tigre (*Aedes albopictus*);

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

DATO ATTO che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari attestati dalla ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di Bergamo, in particolare nelle aree sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati anche in aree private;



COMUNE DI OSIO SOPRA

Provincia di Bergamo

P.za Garibaldi, 1 – 24040 OSIO SOPRA – Tel. 035/500121 – Fax. 035/501628

<http://www.comune.osiosopra.bg.it> - E-mail: utc@comune.osiosopra.bg.it

Cod. Fisc. 00240870162

UFFICIO TECNICO

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di pubblicazione all'albo pretorio fino al 31/10/2024, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) competente per territorio, volte ad informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

RICHIAMATI:

- il R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

RICHIAMATO inoltre il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. n. 50 ("Competenze del Sindaco") comma 5 che individua, tra le competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

A tutta la cittadinanza, ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.) di:



COMUNE DI OSIO SOPRA

Provincia di Bergamo

P.za Garibaldi, 1 – 24040 OSIO SOPRA – Tel. 035/500121 – Fax. 035/501628

<http://www.comune.osiosopra.bg.it> - E-mail: utc@comune.osiosopra.bg.it

Cod. Fisc. 00240870162

UFFICIO TECNICO

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrapole utilizzate per il monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti/materiali di ogni genere; i materiali per i quali non sia possibile lo sgombero, dovranno essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo tale da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;



COMUNE DI OSIO SOPRA

Provincia di Bergamo

P.za Garibaldi, 1 – 24040 OSIO SOPRA – Tel. 035/500121 – Fax. 035/501628

<http://www.comune.osiosopra.bg.it> - E-mail: utc@comune.osiosopra.bg.it

Cod. Fisc. 00240870162

UFFICIO TECNICO

3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio oppure, in caso di sistemazione all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di una copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida o spugne imbevute di acqua. In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE



COMUNE DI OSIO SOPRA

Provincia di Bergamo

P.za Garibaldi, 1 – 24040 OSIO SOPRA – Tel. 035/500121 – Fax. 035/501628

<http://www.comune.osiosopra.bg.it> - E-mail: utc@comune.osiosopra.bg.it

Cod. Fisc. 00240870162

UFFICIO TECNICO

l'inottemperanza alle prescrizioni della presente Ordinanza è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria prevista da Euro 25,00 a Euro 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'art. 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni penali/amministrative.

La responsabilità per le inadempienze verrà fatta ricadere su coloro i quali risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito dove l'inadempienza avrà avuto luogo. Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà posta a carico degli inadempienti secondo le procedure e le modalità vigenti;

INFORMA

che la presente ordinanza sarà resa nota tramite la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Osio Sopra e mediante le modalità ritenute idonee per consentirne la più ampia diffusione;

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

DISPONE ALTRESÌ

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari attestati dalla ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di Bergamo, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati anche nelle aree private.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:



COMUNE DI OSIO SOPRA

Provincia di Bergamo

P.za Garibaldi, 1 – 24040 OSIO SOPRA – Tel. 035/500121 – Fax. 035/501628

<http://www.comune.osiosopra.bg.it> - E-mail: utc@comune.osiosopra.bg.it

Cod. Fisc. 00240870162

UFFICIO TECNICO

- **giurisdizionale** al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (L. 1034/1971 e s.m.i.);
- **straordinario** al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (DPR n. 1199/1971 e s.m.i.).



IL SINDACO

Colleoni Luca

Luca Colleoni